NUOVA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Art. 6

Assegnazione dei contributi

Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1987, non più in vigore dal 5 gennaio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche
Estremi	Legge 19 novembre 1987, n. 476
Titolo	I — Enti e associazioni di promozione sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-del-sostegno-alle-attivita-di-promozione-sociale-e/art-6-assegnazione-dei-contributi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it